

Comune di Magliano Vetere



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	5
PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	6
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione	6
Articolo 4 – Entrata in vigore	7
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	8
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	8
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	8
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	8
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	9
Articolo 5 – Entrata in vigore	10

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, nonché ogni altro aggio/onere di riscossione dovuto/spettante al concessionario in virtù dell'affidamento.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti

6. Il Comune (o l'affidatario/concessionario), su istanza del debitore da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente comunica (anche attraverso l'affidatario/concessionario), nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

7. Nel calcolo degli importi dovuti sono compresi i costi di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, nonché ogni altro aggio/onere di riscossione dovuto/spettante al concessionario in virtù dell'affidamento, i quali rimangono esclusi dalla definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, (*o al concessionario*) la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (*o concessionario*) mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune (*o il concessionario*) entro il 30.06.2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31.07.2026;

b) ovvero, ovvero, versamento rateale così determinato, in deroga, trattandosi di normativa speciale, laddove incompatibile con il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate approvato con delibera del CC n. 03/2000:

- Importi inferiori ed uguali ad €. 1.000,00 numero rate max 5, la prima delle quali di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.
- Importi superiori ad €. 1.000,00 e inferiori o uguali ad €. 2.000,00 numero rate max 12 la prima delle quali di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.
- Importi superiori ad €. 2.000,00 ed inferiori ad €. 5.000,00 numero rate max 24, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.
- Importi pari o superiori ad €. 5.000,00 numero rate max 36, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune (*o il concessionario*) indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato

dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*o dal concessionario*), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune (*o il concessionario*) relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività, o trascorsi i termini previsti dalla legge per la pubblicazione

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI ACCERTATI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- a) 1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti di tutti i tributi comunali, nonché Entrate Patrimoniali, ivi compresi canone idrico, castagnali, ecc, anche rateali, già oggetto di accertamenti/solleciti alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, anche quelli sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di:

- accertamento con adesione/sollecito di pagamento;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante adesione alla presente definizione agevolata entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera e mediante il versamento della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30.07.2026, ovvero, versamento rateale così determinato, in deroga, trattandosi di normativa speciale, laddove incompatibile con il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate approvato con delibera del CC n. 03/2000:

- Importi inferiori ed uguali ad €. 1.000,00 numero rate max 5, la prima delle quali di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.

- Importi superiori ad €. 1.000,00 e inferiori o uguali ad €. 2.000,00 numero rate max 12 la prima delle quali di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.
 - Importi superiori ad €. 2.000,00 ed inferiori ad €. 5.000,00 numero rate max 24, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.
 - Importi pari o superiori ad €. 5.000,00 numero rate max 36, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare
2. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter¹, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività, o trascorsi i termini previsti dalla legge per la pubblicazione

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- c) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi ai Tributi Comunali e alle Entrate Patrimoniali, ivi compresi canone idrico, castagnali, ecc

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata²

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, (, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 30.06.2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento,

nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammontare del debito da parte del Comune;

b) ovvero, versamento rateale così determinato:

- Importi inferiori ed uguali ad €. 1.000,00 numero rate max 5 per tipologia di tributo/entrata, la prima delle quali di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.
 - Importi superiori ad €. 1.000,00 e inferiori o uguali ad €. 2.000,00 numero rate max 12 per tipologia di tributo/entrata, la prima delle quali di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.
 - Importi superiori ad €. 2.000,00 ed inferiori ad €. 5.000,00 numero rate max 24 per tipologia di tributo/entrata, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.
 - Importi pari o superiori ad €. 5.000,00 numero rate max 36 per tipologia di tributo/entrata, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31.07.2026 e le restanti rate, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
 4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
 5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
 6. Con l'adesione alla definizione Agevolata il debito si intende accertato con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività, o trascorsi i termini previsti dalla legge per la pubblicazione